



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XIII

Roma, 21/07/2011

Prot. Nr. 0076997
Rif. Prot. Entrata Nr. 0072523

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva
00187 ROMA

Oggetto: Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Accordo sulla produttività collettiva ed individuale del personale dei livelli dal IV all'VIII, anno 2010.

Con nota n. 0034437 del 7.6.2011, codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso la nota n. 4267 del 30.5.2011 del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - CRA - recante l'istanza di riesame dell'Accordo relativo ai criteri per la remunerazione della produttività collettiva ed individuale del personale dei livelli dal IV all'VIII, per l'anno 2010.

L'Accordo in oggetto stabilisce la distribuzione delle risorse relative alla produttività in relazione alla presenza in servizio del personale. Al riguardo, in sede di accertamento di compatibilità, è stato rappresentato che tali criteri non appaiono in linea con quanto previsto dalla contrattazione nazionale di comparto (art. 45 CCNL 1994/1996 in ordine ai criteri di ripartizione dei compensi) e con la disciplina legislativa in materia di premialità.

L'Ente, sentite le organizzazioni sindacali, ha ritenuto di confermare le suddette modalità di ripartizione, escludendo dalla distribuzione solo le risorse aggiuntive derivanti dall'applicazione del comma 17, dell'art. 61, del d.l. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, in linea con il punto 3), dell'intesa del 4.2.2011, tra le OO.SS. e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ordine all'applicazione dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009.

Al riguardo, si segnala che l'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 puntualizza che le Amministrazioni Pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. Il rispetto di tale disposizione, in sede di

